

## **Dottorato di Ricerca in Filosofia del Consorzio Dottorato in Filosofia del Nord Ovest – FINO. Regolamento di funzionamento**

### **Art. 1. Istituzione Dottorato**

1. Il Dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
2. Il Dottorato di ricerca in Filosofia è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Dottorato è attivato previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR. In caso di revoca il corso di Dottorato non può essere attivato.
4. La domanda di accreditamento viene presentata al Ministero dal Presidente del Consorzio, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, nei termini previsti dal DM 45/2013.

### **Art. 2. Organi**

1. Sono organi del Dottorato il Coordinatore e il Collegio Docenti.
2. Gli organi del corso di Dottorato sono supportati anche dal lavoro del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 3 Coordinatore**

1. Il Coordinatore è un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, un professore di seconda fascia a tempo pieno.
2. E' eletto dal Collegio dei docenti tra i suoi componenti. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente per una sola volta.
3. In caso di cessazione anticipata, il Collegio nomina un nuovo Coordinatore.
2. Il Coordinatore:
  - a) rappresenta il Dottorato nei rapporti interni ed esterni;
  - b) coordina le attività didattiche e scientifiche del Dottorato;
  - c) convoca e presiede il Collegio Docenti e la Giunta e ne cura l'attuazione delle delibere;
  - d) assume con proprio provvedimento le delibere urgenti sottoponendole all'approvazione del Collegio Docenti o della Giunta.

### **Art. 4 Collegio Docenti**

1. Il Collegio Docenti è preposto alla progettazione e realizzazione del corso di Dottorato.
2. Il Collegio Docenti nomina la Giunta e può delegare specifici compiti al Coordinatore o alla Giunta.
3. Il Collegio Docenti deve essere composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso.

4. Possono inoltre far parte del Collegio esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti a ruoli universitari, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli universitari.
5. Le domande di partecipazione al Collegio dei Docenti sono presentate al Coordinatore e approvate dal Collegio, sulla base di una relazione favorevole redatta e sottoscritta da almeno un componente del medesimo Collegio, che attesti il possesso, da parte del candidato, di documentati risultati di ricerca negli ambiti disciplinari del corso.
6. Il Consiglio di Amministrazione esplica le procedure annuali per l'adesione al Collegio dei Docenti, provvedendo alla nomina formale del Collegio stesso.
7. Le riunioni del Collegio possono svolgersi anche in forma telematica. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti
8. Il Collegio dei Docenti o per suo mandato la Giunta:
  - a) delibera l'organizzazione delle attività formative del corso secondo quanto previsto al successivo art. 6;
  - b) cura e organizza gli esami di ammissione, gli esami finali dei dottorandi e le verifiche in corso di studio;
  - c) stabilisce le modalità di svolgimento delle prove di ammissione (tipo di prova, criteri per la valutazione dei titoli);
  - d) approva la stipula di convenzioni e accordi con enti pubblici e privati italiani e stranieri;
  - e) approva l'attivazione del ciclo di Dottorato
  - f) indica i nominativi dei componenti delle Commissioni giudicatrici per l'ammissione ai corsi, dei valutatori e dei componenti della Commissione per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca;
  - g) nomina i componenti della Giunta di Dottorato;
  - h) delibera l'ammontare dei contributi per la partecipazione alla selezione e per l'accesso e la frequenza al corso di Dottorato da proporre al Consiglio di Amministrazione;
  - i) valuta le istanze degli studenti in merito all'organizzazione e le segnalazioni relative ad eventuali problemi didattici e organizzativi ed assume ogni altra deliberazione funzionale all'ottimale organizzazione e funzionamento del corso, e alla sua proiezione internazionale.

## **Art. 5 Giunta**

1. La Giunta, composta da almeno quattro rappresentanti per ognuno degli Atenei partecipanti, è eletta dal Collegio Docenti tra i suoi membri. I componenti della Giunta durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Per ogni ciclo di Dottorato è assicurata la rappresentanza nella Giunta di Dottorato di un dottorando per la trattazione di problemi didattici e organizzativi. L'elezione del componente viene effettuata all'inizio del ciclo; in caso di decadenza o rinuncia, subentra il candidato collocato in posizione utile nella graduatoria elettorale, in caso non risulti nessun candidato in graduatoria si procede a nuove elezioni. La Giunta risulta validamente formata anche qualora, a seguito delle procedure di cui sopra, non risulti individuato alcun rappresentante degli studenti.  
Le riunioni della Giunta possono avvenire anche in forma telematica.

### 3. La Giunta:

- a) organizza l'attività di formazione alla ricerca e la didattica nelle varie sedi ed assegna i carichi didattici ai Tutor;
  - b) organizza l'attività didattica comune di cui all'art. 6 comma 2;
  - c) assegna ad ogni dottorando una sede principale tra gli Atenei consorziati, un Tutor ed eventualmente un differente relatore di tesi.
  - d) comunica ai Direttori dei Dipartimenti interessati gli affidamenti dei dottorandi ai rispettivi Tutor per gli adempimenti di cui all'art. 10;
  - e) individua al suo interno un docente per ogni Ateneo responsabile di comunicare alla sede amministrativa del Dottorato eventuali inadempimenti degli obblighi di frequenza e di svolgimento delle attività previste dal corso da parte dei dottorandi.
4. La Giunta può svolgere ulteriori compiti attribuiti dal Collegio Docenti.

## **Art. 6 Didattica del Dottorato e Curricula**

1. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di Dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali (art. 6 comma 4 DM 45/2013). Lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche viene realizzato dal Collegio Docenti, anche in collaborazione con docenti provenienti da altre Università, attraverso didattica comune alle quattro sedi universitarie e seminari decentrati per ogni sede, utilizzando, se opportuno, tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, quali seminari on-line ed incontri telematici.
2. La didattica comune organizzata dalla Giunta verrà svolta ogni anno a rotazione in una delle sedi del Consorzio, o secondo accordi tra i membri del Collegio Docenti fissati dalla Giunta.
3. La didattica curriculare e i seminari specialistici sono decisi dal coordinatore del curriculum, nominato dalla Giunta, in accordo con le direttive della Giunta stessa.
4. La didattica, sia comune sia curriculare, potrà essere tenuta in inglese.
5. Ciascuna sede potrà sviluppare una didattica specifica (sia frontale sia seminariale) come parte integrante della didattica del Dottorato, aperta a tutti gli studenti del consorzio.
6. All'attività didattica organizzata nelle diverse sedi, sia comune, che specifica per curricula, verrà data opportuna pubblicità con mezzi telematici (sito web della didattica, mailing list e altro).
7. I curricula in cui il Dottorato si articola possono variare nel tempo su proposta di almeno 10 docenti del Collegio e con l'approvazione del Collegio Docenti.
8. La didattica del Dottorato è finalizzata al perfezionamento scientifico nelle tematiche dei curricula del Dottorato.

## **Art. 7 Risorse finanziarie**

1. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio per la partecipazione al corso di Dottorato sono coperti con:
  - a) finanziamenti ministeriali
  - b) finanziamenti provenienti dalle Università consorziate secondo quanto previsto dal DM45/2013;
  - c) finanziamenti acquisiti mediante convenzioni con soggetti pubblici o privati. Nelle relative convenzioni verranno esplicitamente dichiarate le modalità di erogazione ai

dottorandi delle borse di studio da parte dell'ente convenzionato, fatte salve le prerogative di controllo, tutela e vincolo, anche mediante stipula di atto di fidejussione a garanzia del patto.

### **Art. 8 Accesso ai corsi**

1. L'ammissione al Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione, entro il 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneità del titolo estero ai soli fini dell'ammissione al concorso viene accertata dalla Commissione Giudicatrice.

2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, viene reso noto sui portali degli Atenei consorziati, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero.

3. Il bando deve indicare:

a) il numero complessivo dei posti messi a concorso per il Corso di dottorato di ricerca;  
b) il numero delle borse a disposizione, nonché i contratti di apprendistato (Dlgs 167/2011) e di altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione;

4) Eventuali borse aggiuntive finanziate in tempi successivi al bando saranno rese note mediante pubblicazione sui portali degli Atenei consorziati, oltre che sul portale del Consorzio Fino.

c) i contributi a carico dei dottorandi di ricerca;

d) gli eventuali posti soprannumerari;

e) i contributi per la partecipazione al concorso;

f) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;

g) i temi generali dei curricula.

### **Art. 9 Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice incaricata dello svolgimento della procedura di selezione dei candidati è designata dal Collegio Docenti o, su delega, dalla Giunta ed è composta da almeno un docente o ricercatore designato da ciascuna sede consorziata, al fine di permettere una rappresentanza equilibrata delle Università consorziate.

### **Art. 10 Inizio corsi e attività dei dottorandi**

1. L'avvio del corso di Dottorato coincide con l'inizio dell'anno accademico della sede amministrativa. Il corso ha durata non inferiore a tre anni.

2. L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dall'art 13 comma 3.

3. I dottorandi svolgeranno la maggior parte dell'attività del Dottorato presso la sede individuata dalla Giunta tra le Università consorziate.

4. All'inizio del primo anno, a ogni dottorando viene assegnato dalla Giunta un Tutor,

sentito il parere del coordinatore del curriculum cui il dottorando ha aderito. Il Tutor funge da riferimento iniziale per il dottorando e ha il compito di orientarlo nel percorso di studi e nel consolidamento del suo progetto di ricerca. Il relatore di tesi (thesis supervisor) deve essere stabilito entro la fine del primo anno e può o meno essere individuato nello stesso Tutor. I dottorandi dovranno seguire almeno 2 corsi in comune al primo anno (30 CFU) e un corso specifico per curriculum, più altre attività concordate con i relativi tutor per un ammontare di 60 CFU. I corsi verranno determinati ogni anno dal progetto didattico del Corso di Dottorato. Durante tali corsi gli studenti dovranno partecipare anche con presentazioni di relazioni orali e scritte.

Alla fine del I anno lo studente è tenuto a presentare alla Giunta e al coordinatore del curriculum una relazione attestante la propria partecipazione alla didattica e l'attività di ricerca; in tale relazione deve presentare il progetto di tesi concordato col Tutor. Sulla base di tale progetto e sentiti in merito il Tutor e il coordinatore del curriculum del dottorando, nell'approvare o meno il passaggio d'anno del dottorando in questione, la Giunta deciderà se confermare il suo Tutor come il suo relatore di tesi o stabilire un altro siffatto relatore. Nel secondo anno i dottorandi, eventualmente su suggerimento del relatore, dovranno seguire almeno due corsi o seminari organizzati dal Consorzio o dalle singole sedi, per un totale di 30 CFU. Durante tali corsi gli studenti dovranno partecipare anche con presentazioni di relazioni orali e scritte. I restanti 30 CFU annuali potranno essere conseguiti o mediante soggiorno all'estero o tramite attività concordate coi relatori di tesi e certificate dalla Giunta. Alla fine del II anno i dottorandi dovranno allestire una presentazione del lavoro di tesi da sostenere di fronte ai docenti del loro curriculum. La presentazione sarà condizione necessaria per l'ammissione del dottorando da parte della Giunta all'anno successivo insieme con la relazione sulla partecipazione all'attività didattica e sull'attività di ricerca. Nel terzo anno i 60 CFU saranno acquisiti mediante il lavoro di tesi (40CFU) e i soggiorni all'estero o altre attività concordate con il relatore di tesi (20CFU). Tra queste ultime si segnalano l'organizzazione di o la partecipazione a seminari interni, graduate conferences e convegni nazionali e internazionali.

5. Alla fine di ciascun anno, ottenuto il parere favorevole alla prosecuzione del corso da parte del Collegio, che deve essere espresso entro il 30 settembre, il dottorando deve provvedere ad iscriversi al successivo anno di corso. L'iscrizione si intende formalizzata mediante il pagamento delle tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.

6. I dottorandi operano presso il Dipartimento di afferenza del Tutor o presso un Dipartimento delle sedi consorziate fermi restando compiti e responsabilità del Tutor designato.

7. Il Direttore del Dipartimento, ovvero il responsabile della struttura:

- a) comunica all'Ateneo sede di riferimento l'avvenuto inserimento del dottorando nelle attività di studio e di ricerca nella propria struttura;
- b) certifica la disponibilità di spazio, attrezzature e fondi di ricerca necessari allo svolgimento dell'attività del dottorando;
- c) cura l'adempimento degli obblighi di legge per quanto attiene alla normativa sulla prevenzione e protezione dai rischi e sorveglianza sanitaria nonché quella relativa ad eventuali infortuni sul lavoro.

### **Art. 11 Sospensione dell'attività**

1. E' prevista la sospensione del corso nei casi di maternità – così come disciplinato nell'apposito Regolamento - e di servizio militare o civile; nel caso di grave e documentata malattia, se la sospensione è di durata superiore a 30 giorni, non può essere erogata la borsa di studio per il periodo interessato.
2. E' prevista la sospensione del corso, a richiesta dell'interessato e previa nulla osta da parte del Collegio Docenti, per la durata del Tirocinio Formativo Attivo. TFA.
3. Per gravi e giustificati motivi, a richiesta dell'interessato e previo nulla osta da parte del Collegio Docenti del Dottorato, può essere consentita, inoltre, la sospensione della carriera del dottorando, fino a un massimo di 1 anno rinnovabile dal Collegio Docenti su motivata richiesta dell'interessato.

### **Art. 12 Borse di studio**

1. L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a., della Legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni (adeguamento importi borse di studio).
2. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella G.U. n. 116 del 9 giugno 1997 e successive modificazioni.
3. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivo dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art.4, comma 3 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dalla o dalle Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione all'art. 5, comma 1, lettera b). della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le borse di studio hanno durata annuale e sono automaticamente rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente e che sia stato ammesso all'anno successivo da parte del Collegio Docenti . Le borse parzialmente utilizzate sono riassegnate come indicato nell'Allegato 1 al Regolamento.
5. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'art. 8, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 4.
6. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa o alle altre forme di sostegno finanziario di cui all'art. 8 del DM45/2013, e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti in bilancio, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima (art. 9 comma 3 DM 45/2013)
7. Un budget corrispondente a quello dei dottorandi di ricerca dello stesso ciclo dovrà

essere garantito anche ai dottorandi senza borsa.

8. Il Consiglio di Amministrazione valuterà la disponibilità delle somme necessarie, eventualmente chiedendo un impegno alle strutture coinvolte.

9. I principi di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

10. Il pagamento della borsa è a cadenza mensile. La corresponsione della borsa di studio cessa nei confronti del borsista che rinunci alla prosecuzione del corso di Dottorato o in caso di mancata ammissione. Viene, altresì, sospesa quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 11 del presente Regolamento. L'erogazione della borsa verrà inoltre interrotta a seguito di comunicazione da parte del Coordinatore del Dottorato, su segnalazione del Tutor, di ogni grave inadempimento degli obblighi di frequenza e di svolgimento delle attività previste dal corso

11. L'importo della borsa di studio è aumentato, per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, nella misura del 50% ed il pagamento viene effettuato alla fine del soggiorno stesso. Per periodi superiori ai due mesi di soggiorno all'estero, il pagamento può essere rateizzato.

12. La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione di ricerca dei borsisti.

13. Chi abbia usufruito, anche parzialmente di una borsa di studio di Dottorato, non può fruirne una seconda volta, salvo restituzione, ove possibile, di quanto già percepito.

14. La fruizione della borsa per la frequenza al Dottorato di Ricerca è incompatibile con la fruizione di un contratto di formazione specialistica ai sensi del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368.

### **Art. 13 Incompatibilità**

1. L'iscrizione a un corso di Dottorato è incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, triennale e/o specialistica, corsi di master universitari italiani, a scuole universitarie di specializzazione o corsi di Dottorato nonché con l'iscrizione a corsi di specializzazione organizzati da Istituti privati abilitati ai sensi dell'art. 17, comma 96, L127/1997.

2. All'atto dell'iscrizione il candidato che risulti iscritto ad uno dei suddetti corsi deve, entro quindici giorni, regolarizzare la sua posizione ai fini dell'iscrizione a pena di decadenza.

3. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di Dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13 agosto 1984 n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta ad un corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

4. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno

accademico, attività didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.

5. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68.

#### **Art. 14 Tutela maternità e paternità**

1. Ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della maternità e paternità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007

#### **Art. 15 Presentazione della tesi ed esame finale**

1. Il titolo di Dottore di Ricerca viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

La tesi di Dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio Docenti

2. Entro il termine dell'ultimo anno di corso, il Collegio Docenti procede, per ciascun dottorando, sentito il tutor, alla nomina di almeno due valutatori, e stabilisce il termine per la presentazione della tesi. I valutatori devono essere docenti di elevata qualificazione, esterni all'Università di Torino e al Collegio Docenti.

3. La tesi, alla quale deve essere allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è presentata dal dottorando ai valutatori entro il termine stabilito dal Collegio. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

4. La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione giudicatrice composta da almeno tre esperti della materia, in maggioranza estranei al Collegio, nominata con relativi supplenti dal Collegio Docenti. È possibile nominare un'unica Commissione per più candidati. Il Collegio Docenti può autorizzare la partecipazione alla discussione pubblica in collegamento via Internet.

5. La Commissione è tenuta a terminare i suoi lavori entro 90 giorni dal decreto rettorale di nomina.

6. Decorso il termine di cui al precedente punto 5), la Commissione che non abbia terminato i suoi lavori decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

7. La prova finale consiste nella discussione pubblica della tesi. Al termine della discussione la tesi, con motivato giudizio collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. A seguito della positiva valutazione viene rilasciato dalle Università consorziate il titolo congiunto di Dottore in Filosofia (*PhD in Philosoph*) ottenuto presso il Consorzio di Dottorato in Filosofia del Nord Ovest. Il Diploma riporterà l'eventuale specificazione del Curriculum seguito, i loghi delle parti e sarà



sottoscritto, congiuntamente, dai Rettori delle Università consorziate.

8. Successivamente al conseguimento del titolo, le Università sedi principali di riferimento dei dottori di Ricerca, provvederanno ad effettuare il deposito della tesi di Dottorato secondo le normative vigenti.

### **Art. 16 Dottorati di ricerca in co-tutela di tesi**

1. Il Consorzio può sottoscrivere convenzioni bilaterali di co-tutela con Atenei di Paesi esteri a favore di dottorandi iscritti.

2. La co-tutela di tesi può essere attivata nel corso del primo anno e mezzo di iscrizione al Dottorato, su richiesta del dottorando e previa approvazione da parte del Collegio Docenti.

3. Le convenzioni di co-tutela, aventi carattere individuale, disciplinano, tra l'altro:

- il programma di ricerca da svolgersi presso entrambe le sedi universitarie secondo un calendario concordato dai supervisori di tesi
- il titolo della tesi e i nominativi dei due supervisori di tesi
- l'eventuale esenzione dal pagamento delle tasse da parte della sede ospitante
- le modalità esame finale
- la composizione della Commissione giudicatrice
- l'esatta denominazione dei titoli di dottore di ricerca rilasciati a seguito di positivo superamento dell'esame finale.

4. Al termine del percorso congiunto ognuna delle Istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di ricerca, o equipollente, rilasciando un titolo doppio o congiunto reciprocamente riconosciuto dalle Università partecipanti alla co-tutela.

### **Art. 17 – Revisione del Regolamento**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia al DM 45/2013 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli enti accreditati" o da successiva normativa

2. Eventuali modifiche che si rendessero necessarie saranno, ad eccezione degli adeguamenti normativi, proposte dal Collegio Docenti e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

### **Norme finali e transitorie**

1. In sede di istituzione del Dottorato i Curricula sono i seguenti: (1) logico-epistemologico-cognitivo, (2) etico-politico, (3) storia del pensiero filosofico e scientifico (4) teoretico-ermeneutico.

2. Per l'avvio del primo ciclo del Dottorato di Ricerca in Filosofia il Collegio dei Docenti è composto da quanto risulta nella scheda del Dottorato presentata al Nucleo di Valutazione dell'Università di Torino

3. L'avvio del primo ciclo di Dottorato, in deroga a quanto previsto dall'art. 9, è fissato al 1 marzo 2014. La scadenza prevista all'art. 10 comma 5 è posticipata di tre mesi.

## **Allegato 1**

### **Criteria riutilizzo borsa di Dottorato di ricerca non completamente fruita**

#### **Art. 1 – Attribuzione borsa non completamente fruita**

1. La borsa di Dottorato di ricerca non completamente fruita sono riassegnate, nei modi e nei termini indicati negli articoli seguenti, a condizione che il residuo copra almeno un anno di borsa.
2. Le borse di Dottorato di ricerca finanziate con fondi provenienti da Enti esterni agli Atenei consorziati sono riassegnate previo nulla osta da parte dell'Ente finanziatore.

#### **Art. 2 – Attribuzione allo stesso ciclo**

1. Le borse di Dottorato residue vengono assegnate, d'ufficio, secondo l'ordine di graduatoria iniziale, agli iscritti, con posto libero al Dottorato e allo stesso ciclo nell'ambito del quale si sono rese disponibili.
2. In caso di riattribuzione la borsa continuerà ad essere erogata dall'Ateneo che l'ha resa disponibile, a condizione che il dottorando che viene a godere della borsa afferisca al medesimo Ateneo o passi ad afferire, previa deliberazione della Giunta, a tale Ateneo.

#### **Art. 3 – Attribuzione ad altro ciclo**

1. In mancanza di candidati idonei ai sensi dell'articolo 2 e previa integrazione di fondi che assicuri il rispetto dei requisiti di cui all' art. 12 la borsa può essere messa a concorso nel bando del ciclo successivo.

(19 dicembre 2016)